

Assemblea Territoriale d'Ambito ATA - ATO 5 Ascoli Piceno

PROPOSTA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Oggetto: Delibera ARERA n° 443/2019 – Validazione PEF TARI 2020

IL DIRETTORE TECNICO

Premesso che:

- L'Assemblea Territoriale d'Ambito – A.T.A. – dell'Ambito Territoriale Ottimale – A.T.O. 5 (coincidente con la Provincia di Ascoli Piceno), ai sensi della L.R. n. 24/2009 e s.m.i. recante “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, svolge le funzioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito della Regione Marche, di cui all'art. 201 del D. Lgs. n. 152/2006.
- L'art. 7 della L.R. 24/'09 Art. 7 – rubricato “*Attribuzione delle competenze per l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*” dispone che “*In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010) le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006 sono svolte dall'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO. L'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). All'A.T.A. partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO; l'Assemblea è presieduta dal Presidente della Provincia, che ne ha la rappresentanza legale, ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio.*”
- L'A.T.A. è sottoposta alle disposizioni, per quanto compatibili, concernenti l'ordinamento giuridico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., ai sensi dell'art.14 della Convenzione sottoscritta dalla Provincia di Ascoli Piceno e dai 33 Comuni ricadenti nella stessa in data 03 settembre 2013, come indicato nel Decreto Presidenziale n° 20/2013 di presa d'atto della costituzione dell'Ente;

Visto:

- la Deliberazione A.R.E.R.A. (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n° 443 del 31.10.2019 – “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”-, con cui, tra l'altro, è stato approvato il Metodo Tariffario per la gestione dei rifiuti (MTR) stabilendone i relativi limiti e predisposto diversi schemi ai fini del miglioramento del servizio al cittadino;
- in particolare, l'art. 6 della suddetta Delibera – rubricato “Procedura di approvazione” - che recita:
 - «6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
 - 6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
 - 6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 - 6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

- 6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
- 6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente».

Rilevato che:

- l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo,.....»;
- essendo “costituito” già dal 2013 ed “operativo” a partire dal 01/01/2015, compete a questo Ente svolgere le attività di validazione del PEF predisposto dai Gestori.

Evidenziato che:

- la suddetta DD n°443/2019 dispone la predisposizione del piano economico finanziario (PEF) e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, determinati secondo il nuovo Metodo Tariffario (MTR), entro il 31.12.2019;
- il DL 124/2019 ha posticipato il suddetto termine al 30.04.2020;

Atteso che:

- con Determina del Direttore n° 4 del 24.02.2020 è stato aggiudicato il servizio di supporto specialistico all'ATA per assolvere agli adempimenti previsti dalla Deliberazione A.R.E.R.A. 31.10.2019 n. 443/2019/R/RIF e dalla Deliberazione A.R.E.R.A. 31.10.2019 n. 444/2019/R/RIF alla società Media Gestum Consulting srl, avente sede legale in Via Roma, 20 – 47921 Rimini (RN);

Ricordato che l'ATA:

- ha convocato una riunione in data 14.02 con i Gestori del servizio nell'ATO 5 per illustrare il cronoprogramma operativo di attuazione della suddetta Delibera ARERA n°443/2019;
- con note n° 93 e n° 94 del 03.03 ha trasmesso rispettivamente ai Comuni ed ai Gestori del servizio nell'ATO 5 un format per la raccolta dei dati necessari per la predisposizione del PEF convocando anche riunioni operative per il giorno 9.03 us;

Evidenziato che l'art. 107 del D.L. 17.03.2020, convertito con legge 24.4.2020 n° 27, - stabilisce:

- al comma 4: *“Il termine per la determinazione delle tariffe della ((TARI e della tariffa corrispettiva)), attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' differito al 30 giugno 2020”;*
- al comma 5: *“I Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”*

Atteso che l'ATA con nota n° 194 del 23.04, e con nota di sollecito n° 347 del 14.07 us, ha chiesto ai Comuni dell'ATO 5 AP di comunicare formalmente l'eventuale intenzione di avvalersi della possibilità, prevista dal suddetto comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, di differire il termine di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per il 2020 al 31.12.2020;

Preso atto che i comuni hanno formalmente riscontrato le suddette note comunicando di volersi avvalere della possibilità di differire i termini di approvazione del PEF al 31.12.2020, prevista dal citato comma 5 dell'art. 107 della L. 24.4.2020 n° 27;

Atteso che l'ARERA:

- con la Deliberazione n° 158 del 05.05.2020 ad oggetto *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”*, ha adottato le prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19. In particolare, il provvedimento prevede -

nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati - alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività) e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche (in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti).

- con la Deliberazione n° 238 del 23.06.2020, ad oggetto *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ha adottato gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif, recante misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza.

Visto l'art. 138 del D.L. 19.05.2020 n° 24 - rubricato *“Allineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”*, con cui *“Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”*

Atteso che con Deliberazione dell'Assemblea n° 4 del 28 luglio 2020 si è provveduto a:

1. *di prendere atto che i comuni dell'ATO 5 AP intendono avvalersi delle disposizioni previste dal comma 5 dell'art. 107 della L. 24 aprile 2020 n° 27, e quindi, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e ripartire l'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;*
2. *di approvare il cronoprogramma operativo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di ottemperare alla suddetta Delibera ARERA n° 443/2019 nel rispetto dei termini indicati dalla citata L. 27/2020;*

Evidenziato che con Decreto Legge del 30 luglio 2020 n° 83, convertito con modificazioni con L. 25 settembre 2020, n. 124, è stata prorogata la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e delle relative misure connesse;

Atteso che l'ATA ha organizzato per il giorno 7 agosto 2020 ha organizzato riunioni tecniche, in via telematica, con i Comuni ed i gestori del servizio, per fornire ulteriori delucidazioni oltre alle risposte fornite in forma scritta a quesiti formulati dai diversi soggetti coinvolti ed agevolare quindi la predisposizione dei documenti richiesti;

Preso atto che in considerazione delle difficoltà operative evidenziate da alcuni Comuni e della documentazione all'epoca pervenuta si è provveduto, con nota n° 449 del 16.09, us a sollecitare l'invio della documentazione entro il 24 settembre us;

Ricordato che il giorno 15 ottobre si è riunito il Comitato di Coordinamento in cui si è preso atto della difficoltà di alcuni comuni e dei gestori del servizio nella predisposizione della documentazione necessaria per la predisposizione del PEF 2020;

Atteso che con nota del 28 ottobre us a ciascun Comune dell'ATO 5, è stato comunicato lo stato della documentazione prodotta ed ancora da produrre, per quanto di competenza sia del Comune che del relativo gestore del servizio, ai fini della predisposizione del PEF 2020, indicando anche quale termine perentorio di presentazione il 04 novembre us.;

Evidenziato che il protrarsi ed il successivo progressivo acuirsi della situazione di emergenza sanitaria e delle relative misure connesse ha determinato oggettive situazioni di criticità operativa sia per i comuni che per i gestori, nonché per l'ATA, comportando anche un sostanziale rallentamento nella procedura di redazione e validazione del PEF 2020;

Ritenuto pertanto necessario, anche al fine di meglio valutare e recepire nella predisposizione del PEF, quanto disposto dalle suddette Delibere ARERA, aggiornare il cronoprogramma operativo per ottemperare alla suddetta Delibera ARERA n° 443/2019 nel rispetto dei termini indicati dalla citata L. 27/2020;

Considerato che:

- l'art. 4 dell'MTR - Allegato A alla Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, così come integrata e modificata dalla Deliberazione n. 238/2020/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2019 calcolate con il metodo precedente (MTN);
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:
 - ✓ il coefficiente di recupero di produttività (Xa), determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
 - ✓ il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa), che può assumere un valore compreso fra 0% e 2%;
 - ✓ il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa) che può assumere un valore compreso fra 0% e 3%;
 - ✓ il coefficiente C19 2020 che tiene conto dei costi derivanti dall'emergenza COVID – 19 che può assumere un valore compreso fra 0% e 3%;
- l'art. 6 dell'MTR stabilisce che:
 - ✓ i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
 - ✓ «I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno a = {2020,2021} per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.» e che pertanto i costi riconosciuti per l'anno 2020 sono determinati sulla base di quelli effettivi dell'anno 2018;
- I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle seguenti poste rettificative di costo operativo:
 - accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 dell'MTR;
 - gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - le svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - gli oneri straordinari;
 - gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
 - gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
 - i costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
 - le spese di rappresentanza.
- l'art. 7 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione (CGa) prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti (COI), che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;
- l'art 7 bis definisce gli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19. La componente di costo variabile COV expTV,2020 ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19. La componente di costo fisso COV expTF,2020 ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo

effettivi dell'anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione all'emergenza da COVID-19;

- l'art. 7 ter definisce le modalità di copertura delle misure di tutela riconducibili all'emergenza da COVID-19 la componente COSexpTV,2020 ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi alle misure di tutela delle utenze domestiche disagiate, come individuate dall'Articolo 3 della Deliberazione 158/2020/R/RIF. La componente RCNDTV, di cui al comma 2.2 bis può essere determinata nei limiti della riduzione attesa della quota variabile TVnd derivante dall'applicazione dei fattori di correzione adottati con la Deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, e può essere valorizzata solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali.
- l'art. 9 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni (CCa) prevedendo tra di esse la componente COAL, a che include tra le altre:
 - la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti (ATA), di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
 - eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.
 - I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.
- l'art. 10 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale (CKa);
- l'art. 13 dell'MTR contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 14 dell'MTR, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
 - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- l'art. 15 dell'MTR definisce le componenti a conguaglio e il successivo art. 16 definisce i coefficienti di gradualità determinati dall'ETC sulla base degli intervalli definiti dallo stesso MTR;

Atteso che la Delibera dell'Assemblea dell'ATA n° 6 del 10.12 us, dispone:

1. *“di prendere atto delle difficoltà operative riscontrate dai Comuni e dai gestori nella predisposizione dei documenti necessari alla validazione dei P.E.F. anno 2020, di competenza dell'ATA-ATO5 AP ai sensi della Delibera ARERA n° 443/2019;*
2. *di approvare pertanto la rimodulazione del cronoprogramma operativo, approvato con Deliberazione dell'Assemblea n° 4 del 28 luglio 2020, come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di ottemperare alla suddetta Delibera ARERA n° 443/2019 nel rispetto dei termini indicati dalla citata L. 27/2020;*
3. *di concludere comunque il processo di validazione secondo il cronoprogramma allegato al presente atto utilizzando gli elementi informativi a disposizione dell'ATA ATO 5 MARCHE, individuabili nei Piani Finanziari approvati per l'esercizio finanziario 2019 per gli Ambiti tariffari comunali per i quali non risultasse presentata correttamente o completamente la documentazione richiesta dall'ATA ATO 5 AP;*
4. *di applicare le variabili ed i coefficienti discrezionali, di competenza dell'ATA ATO 5AP, previsti dal MTR di cui all'Allegato A alla Deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF, ed eventualmente di quanto previsto dalla Delibera ARERA 57/2020 al punto 1.3, al fine di limitare l'eventuale impatto economico sul PEF 2020 nonché sugli eventuali conguagli tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;*
5. *di dare mandato al Direttore di operare ai sensi dell'art. 7 della Deliberazione ARERA n° 443/2019,*

nei confronti dei soggetti gestori del servizio e dei comuni eventualmente ancora inadempienti al cronoprogramma rimodulato con il presente atto;”

Preso atto della determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: *“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”* da cui emergono i seguenti precisazioni:

- nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, l’ambito di riferimento per l’applicazione del MTR coincide con l’ambito tariffario comunale;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al suddetto singolo ambito tariffario (art. 1, 1.3);
- nel caso in cui l’ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun Comune;
- qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
 - in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto legge 248/07, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente;
- ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all’articolo 6 del medesimo MTR, il soggetto tenuto alla predisposizione del PEF deve:
- nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:
- utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull’intera annualità;
- determinare la componente a conguaglio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/RIF facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
- nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno;

Considerato che per ogni Comune dell’ATO 5AP è stato individuato il rispettivo gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché di eventuali infrastrutture (quali ad es. Centri del Riuso e/o Centri di Raccolta comunali/sovracomunali e Centri di trasferimento) come di seguito riportato in tabella:

	Comune	Gestore
1.	Acquasanta Terme	Soc. Picenambiente spa
2.	Acquaviva Picena	Soc. Picenambiente spa
3.	Appignano del Tronto	Soc. Picenambiente spa
4.	Arquata del Tronto	Soc. Picenambiente spa
5.	Ascoli Piceno	Soc. Ascoli Servizi Comunali srl
6.	Carassai	Soc. Picenambiente spa
7.	Castel di Lama	Soc. Picenambiente spa
8.	Castignano	Soc. Picenambiente spa
9.	Castorano	Soc. Picenambiente spa
10.	Colli del Tronto	Soc. Picenambiente spa
11.	Comunanza	Soc. Soeco s.r.l.
12.	Cossignano	Soc. Picenambiente spa

13.	Cupra Marittima	Soc. Picenambiente spa
14.	Folignano	Soc. Picenambiente spa
15.	Force	In economia
16.	Grottammare	Soc. Picenambiente spa
17.	Maltignano	Soc. Picenambiente spa
18.	Massignano	Soc. Picenambiente spa
19.	Monsampolo del Tronto	Soc. Picenambiente spa
20.	Montalto delle Marche	Soc. Coop. La Splendente a.r.l.
21.	Montedinove	Soc. Picenambiente spa
22.	Montefiore dell'Aso	Soc. Coop. La Splendente a.r.l.
23.	Montegallo	Soc. Picenambiente spa
24.	Montemonaco	Soc. Picenambiente spa
25.	Monteprandone	Soc. Picenambiente spa
26.	Offida	Soc. Picenambiente spa
27.	Palmiano	Soc. Picenambiente spa
28.	Ripatransone	Soc. Picenambiente spa
29.	Roccafluvione	Soc. Picenambiente spa
30.	Rotella	Soc. Picenambiente spa
31.	San Benedetto del T.	Soc. Picenambiente spa
32.	Spinetoli	Soc. Picenambiente spa
33.	Venarotta	Soc. Picenambiente spa

Preso atto dell'intera documentazione agli atti, trasmessa dagli Enti dell'ATO 5AP e dai rispettivi Gestori del servizio;

Considerato che:

- a) i dati per la definizione dei PEF consegnati all'ATA dai Comuni e dai Gestori sono stati innanzitutto sottoposti alle verifiche della Soc. Media Gestum Consulting, quale Advisor incaricato ad hoc dall'ATA, e sono state finalizzate a individuare:
 - la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili ufficiali;
 - il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del Gestore
- b) che all'ATA competono le ulteriori valutazioni per la definizione del PEF 2020 dei 33 Comuni di cui deve darne conto nella propria relazione di accompagnamento che dovrà tra l'altro dare evidenza se vi sono/non vi sono le condizioni per giustificare, ai sensi dell'art. 4, c. 5 e 6, dell'MTR, un superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie 2020 (ΣTa) rispetto alle entrate tariffarie 2019 (Told2019);

Vista la necessità di concludere il percorso di validazione secondo il cronoprogramma di cui alla suddetta Delibera ATA n° 6/2020 al fine di rispettare i termini indicati dalla citata L. 27/2020;

Ritenuto inoltre necessario attuare gli indirizzi operativi per la conclusione delle operazioni di validazione, di cui al punto 4 della suddetta Delibera ATA n°6/2020 e pertanto ai fini della verifica del limite alla crescita tariffaria annuale rispetto all'anno 2019 secondo la Delibera Arera 443/19, sono stati applicati i seguenti valori dei parametri previsti:

- Tasso inflazione programmata: $Ti = 1,7\%$;
- Recupero di produttività: $Rp = 0,5\%$;
- Variazione Perimetro gestionale (ove previsto): $Pg =$ minore o pari a $3,0\%$;
- Miglioramento del Livello di Qualità (ove previsto): $Ql =$ minore o pari a $2,0\%$;

- Mantenimento Livello Qualità Covid 19 (ove previsto): C19 = minore o pari a 3,0%;

Atteso che all'uopo, la Soc. Media Gestum Consulting srl, quale Advisor incaricato di supportare l'ATA, ha svolto le seguenti attività in merito agli elaborati trasmessi dai comuni e dai gestori consistente in:

- Verifica della trasmissione all'ATA, da parte di ogni gestore e di ogni comune per quanto di competenza, della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante le veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile,
- Verifica e impostazione della configurazione del nuovo sistema di rendicontazione da far adottare al Gestore per le tariffe 2020;
- Esame della stratificazione dei Cespiti predisposta dal Gestore per le tariffe 2020;
- Verifica della rendicontazione dei costi operativi predisposta dal Gestore per le tariffe 2020;
- Verifica Calcolo PEF (calcolo tariffa) predisposto dal Gestore per le tariffe 2020;

Visto che, per ciascun Comune, a seguito della suddetta attività è stato predisposto:

- un data set definitivo da inviare ad ARERA contenente tutti i file che compongono il PEF 2020;
- una specifica relazione all'ATA sull'attività svolta sul PEF 2020, per ogni Comune, in merito all'applicazione del metodo MTR e riguardo agli aspetti contabili, tecnici e giuridici (allegata al presente atto quale parte integrante sostanziale)

Dato atto che, i coefficienti di *sharing* b e $b(1 + \omega_a)$ sono stati determinati all'interno del *range* ammesso dalla Delibera Arera n. 443/2019/R/RIF in modo tale da raggiungere gli obiettivi individuati dalla cennata Deliberazione n. 6/2020 e di valorizzare al massimo la gestione del rifiuto raccolto nell'ambito tariffario di riferimento, specie con riferimento ai costi per l'utenza;

Ritenuto, sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse dai Gestori ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, e della valorizzazione delle grandezze di competenza di questo ETC, di poter procedere per ciascun comune dell'ATO5AP, alla determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2020 riepilogate nell'allegato modello PEF 2020, di cui allo schema tipo Appendice 1 della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF (così come modificato dalla Deliberazione n. 238/2020);

Preso atto delle detrazioni di cui alla determina n. 2/RIF/2020 che i Comuni applicheranno al totale delle entrate tariffarie per il successivo sviluppo dei corrispettivi del servizio, ossia per la definizione delle tariffe del tributo TARI ivi vigente;

Rilevato che per ciascun Comune è stato determinato l'eventuale conguaglio relativo alla differenza tra i costi determinati con il PEF 2019 ed i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 recuperabile in tre anni;

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, inserito dall'art. 25, comma 1, lettera a) del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27;
- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, commi 20 e 21;
- la L.r. 24/2009 ss.mm.ii.;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/ RIF del 31/10/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- la Deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF;
- la Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020;
- la Deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF;
- la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Sulla base di quanto in precedenza premesso e considerato, propone all'Assemblea Territoriale

d'Ambito (ATA) dei Rifiuti dell'ATO 5 di Ascoli Piceno di Deliberare:

1. Di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui interamente richiamata ed approvata;
2. Di prendere atto dell'attività di validazione tecnica svolta dalla Soc. Media Gestum Consulting srl, quale advisor incaricato dall'ATA;
3. Di validare ed approvare, ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF, i seguenti elaborati:
 - a) Relazione di accompagnamento al PEF 2020 in forma aggregata (Elaborato A), corredata dalle relazioni del Comune e del Gestore nonché dalla validazione dei dati ricevuti dal Comune e dal Gestore, di cui alle premesse, a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse le valutazioni e le valorizzazioni dei parametri di competenza di questo Ente Territorialmente Competente (ETC), contenente;
 - i. indicazione delle entrate tariffarie per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2020;
 - ii. indicazione della variazione effettiva rispetto al PEF 2019, approvato da ciascun Comune con il vecchio MTN, delle entrate tariffarie 2020 (ΣTa) sulle entrate tariffarie 2019 (Told2019)
 - iii. determinazione del conguaglio relativo alla differenza tra i costi determinati con il PEF 2019 ed i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020,
 - b. modello PEF 2020 di cui allo schema tipo Appendice 1 della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF (così come modificato dalla Deliberazione n. 238/2020/R/rif che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Elaborato B),

redatti per ciascun comune dell'ATO5 AP e contenuti nei relativi allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, come di seguito indicati puntualmente:

Allegato n°	Comune	Elaborati
1.	Acquasanta Terme	A; B;
2.	Acquaviva Picena	A; B;
3.	Appignano del Tronto	A; B;
4.	Arquata del Tronto	A; B;
5.	Ascoli Piceno	A; B;
6.	Carassai	A; B;
7.	Castel di Lama	A; B;
8.	Castignano	A; B;
9.	Castorano	A; B;
10.	Colli del Tronto	A; B;
11.	Comunanza	A; B;
12.	Cossignano	A; B;
13.	Cupra Marittima	A; B;
14.	Folignano	A; B;
15.	Force	A; B;
16.	Grottammare	A; B;
17.	Maltignano	A; B;

18.	Massignano	A; B;
19.	Monsampolo del Tronto	A; B;
20.	Montalto delle Marche	A; B;
21.	Montedinove	A; B;
22.	Montefiore dell'Aso	A; B;
23.	Montegallo	A; B;
24.	Montemonaco	A; B;
25.	Monteprandone	A; B;
26.	Offida	A; B;
27.	Palmiano	A; B;
28.	Ripatransone	A; B;
29.	Roccafluvione	A; B;
30.	Rotella	A; B;
31.	San Benedetto del T.	A; B;
32.	Spinetoli	A; B;
33.	Venarotta	A; B;

4. Di dare atto che, ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della suddetta Deliberazione ARERA, l'importo determinato nei sopra indicati allegati costituisce, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel Comune di riferimento per l'anno 2020, dal quale verranno operate le detrazioni di cui alla determina ARERA n. 2/DRIF/2020 da parte del Comune per lo sviluppo delle tariffe TARI;
5. Di dare atto infine che tutti i Comuni con specifico atto hanno optato per la deroga prevista dal comma 5 dell'art. 107 del dl 18/2020, applicando per l'anno 2020 le tariffe del 2019;
6. Di trasmettere il presente atto a ciascun Comune dell'ATO5 – AP - per le conseguenti deliberazioni di propria competenza;
7. Di trasmettere il presente atto, unitamente a tutti i suoi allegati, all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l'approvazione di sua competenza nelle forme individuate dall'autorità stessa;
8. Di pubblicare il presente atto nell'Albo pretorio on line dell'Ente.

Ascoli Piceno, 18/12/2020

Il Direttore
Dott. Geol. Claudio Carducci